



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Patrimonio UNESCO
Via del Mercato n° 24 - Tel. 0974-832022 - Fax 0974-832345 – C.F. 00530050657
Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it - Email: comunelaureanacto@tiscali.it
PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it



ORDINANZA SINDACALE N. 19/2024

OGGETTO: REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, MANUTENZIONE DEI FONDI AGRICOLI E TAGLIO DI RAMI SUL CIGLIO DELLA STRADA.

IL SINDACO

VISTO che:

- ai sensi dell'art.15, comma 1., lett. d), del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- ai sensi dell'art.15, comma 1., lett. h), del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, che è vietato scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- ai sensi dell'art.16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 285/1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
- ai sensi dell'art.31, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992, ai proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art.30 del Codice stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
- ai sensi dell'art.32, comma 1 del D.lgs. n. 285/1992, coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati dai terzi;

CONSIDERATO che:

- è compito dell'Ente proprietario delle strade adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire ai conducenti dei veicoli condizioni di transito in piena sicurezza specie in occasione di precipitazioni meteoriche e con visibilità priva di ostacoli tale da consentire una lettura immediata della segnaletica verticale ed orizzontale;
- specie in occasione di precipitazioni meteoriche la mancata manutenzione dei fossi che raccolgono in drenaggio delle acque dei terreni limitrofi alla sede stradale può causare, in coincidenza di periodo di particolare intensità piovosa, l'allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale, con grave pericolo per i conducenti e passanti, oltre che danni e dissesti per tutto il corpo stradale;
- i conduttori o proprietari dei fondi limitrofi alla sede stradale le cui acque piovane di scolo vengono convogliate nei fossi a protezione della sede stradale, sono tenuti a provvedere alla conservazione e pulizia dei fossi liberi da ostacoli, da piantumazione spontanea ed impedimenti di sorta onde evitare la tracimazione dell'acqua sulla sede stradale specie in periodo di particolare intensità piovosa con conseguente generazione di condizioni di pericolo per la circolazione stradale;

DATO ATTO che:

- occasionalmente si verificano episodi di allagamento stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi

lateralmente di scolo delle acque meteoriche nonché la rimozione immediata di altro materiale provenienti dalla lavorazione dei campi ovvero la piantumazione spontanea lungo i fossi in altre parole la mancata manutenzione;

- tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con le proprie risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, alle necessarie operazioni di ripristino;

ACCERTATO che:

- in seguito a precipitazioni piovose, l'acqua può tracimare degli stessi fossi invadendo la sede stradale, creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale;
- il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio igienico;

RITENUTO:

- ✓ che si rende opportuno richiamare ulteriormente i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico al rispetto delle disposizioni e della normativa già esistente al fine primario di garantire condizioni di sicurezza per i conducenti in transito sulla rete stradale;
- ✓ che sia necessario provvedere al più presto alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione di manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque onde evitare il ripetersi delle situazioni di pericolo e di rischio igienico;

Ai sensi:

- ✓ del D.Lgs. 30/04/1992, n.285, "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche, in particolare degli artt. 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33;
- ✓ del Codice Civile, in particolare degli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;
- ✓ del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e.i.;

ORDINA

A tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, posti in confine con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, dovranno provvedere, immediatamente e comunque entro e non oltre il 30 (trenta) di ottobre, a quanto segue:

- ✓ eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe. I suddetti proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le dette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane;
- ✓ di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- ✓ nei fondi confinanti con le strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro da ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste del Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17;
- ✓ di provvedere a garantire la stabilità e la manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) provenienti dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l'incolumità pubblica;
- ✓ provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano cagionare situazioni di degrado e di pericolo;

- ✓ Allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta derivante dalle perdette operazioni in luogo idoneo al suo recepimento nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

In quanto eseguiti per motivi di pubblica sicurezza, tali interventi vanno in deroga alla normativa vigente in materia forestale e sono quindi immediatamente e sempre eseguibili.

DISPONE

- Che a carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'art.15, comma 3, dall'art.16, comma 4, dall'art.29, comma 3 e 4, dall'art.30, comma 3 e 4, dell'art.30, comma 8, dall'art.31, comma 2 e 3, dall'art.32, comma 6, dall'art.33, comma 7, del D.Lgs.285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art.197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e sito web del comune.
- Che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Responsabile UTC Urbanistica e manutenzione e al servizio Polizia Municipale per la relativa esecuzione.

AVVERTE

- Che la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi. In caso di inadempienze, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall'Amministrazione comunale con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art.70 comma 2 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni).
In caso di inottemperanza, salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle altre leggi e regolamenti, si procederà con la segnalazione per la violazione dell'art.650 del C.P. eccetto più gravi violazioni amministrative e/o penali.
Ai sensi dell'art.54, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo Ente potrà provvedere coattivamente all'esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese e violazioni.
- Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.
- Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc., grava la presunzione di responsabilità generale ex art.2051 del Codice Civile.
- Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte nonché della comminazione delle sanzioni prescritte.
Avverso la presente ordinanza, così come previsto dall'art.3 comma 4° della legge 241/90 e ss.mm.ii. è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), nei termini di 60 giorni dalla notifica tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

COMUNICA

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Laureana Cilento, 01/10/2024

Il Sindaco
F.to Rag. Angelo Serra